

DETERMINAZIONE DSAI/36/2019/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 24 settembre 2019

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/idr, recante “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario” (di seguito: deliberazione 310/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 738/2017/R/idr, recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dalla Regione Calabria per il secondo periodo regolatorio 2016-2019” (di seguito: deliberazione 738/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 171/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 171/2018/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Vibo Valentia, n. 64 del 7 marzo 2006 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 64/06);
- la deliberazione del Consiglio del Comune di Vibo Valentia, n. 50 del 30 luglio 2013 (di seguito: deliberazione del Consiglio Comunale 50/13).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 585/2012/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato (di seguito: SII) per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE

e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);

- con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- l'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del SII o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti ad applicare, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni;
- l'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'ambito o degli altri soggetti competenti, le tariffe approvate per il 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni;
- l'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
- con il punto 1 della deliberazione 310/2015/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ρ pari a 1 per il primo periodo regolatorio 2012-2015, alcuni Comuni esercenti i servizi idrici per i quali era stato comunicato l'assoggettamento alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, tra cui il Comune di Vibo Valentia (di seguito anche Comune), gestore del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Regione Calabria, nelle more dell'acquisizione degli elementi utili alla conclusione del procedimento di approvazione delle relative tariffe, ivi compresa la formulazione della proposta tariffaria da parte del soggetto competente volta ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con il disposto dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 267/00;
- con il punto 2 della deliberazione 310/2015/R/idr, l'Autorità ha prescritto ai soggetti competenti di presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 310/2015/R/idr, istanza di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l'approvazione delle medesime;

- con il punto 1 della deliberazione 738/2017/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari a 1, per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, alcune gestioni, tra cui il Comune di Vibo Valentia, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- con la deliberazione della Giunta Comunale 64/2006, la Giunta del Comune di Vibo Valentia ha determinato le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione applicate all'utenza anche per l'anno 2012;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale 50/13, il Consiglio del Comune di Vibo Valentia ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2013.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 171/2018/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza dal 1° gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 2 e 3 aprile 2019, una verifica ispettiva presso il Comune;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché della nota del 12 aprile 2019 (acquisita con prot. Autorità 9591) è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, il Comune avrebbe fatturato nel mese di gennaio 2015 i consumi dell'anno 2013 variando le tariffe applicate in precedenza dallo stesso Comune, in assenza della necessaria predisposizione tariffaria ai sensi del MTC; in particolare il Comune, con la deliberazione del Consiglio Comunale 50/13, avrebbe incrementato le precedenti tariffe 2012 approvate con la deliberazione della Giunta Comunale 64/06, del 55% per tutti i corrispettivi ad eccezione di quelli relativi al servizio di fognatura (per il quale l'incremento è stato pari al 50%) e alla terza e quarta fascia di consumo del servizio di acquedotto uso domestico (per i quali l'incremento è stato del 54% (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.h e 2.2.i allegati nonché allegato alla nota del 12 aprile 2019));
 - ii. in violazione del punto 1 della deliberazione 310/2015/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, nelle fatture emesse nel novembre 2015 e quindi successivamente alla data di pubblicazione di tale deliberazione, non ha applicato per gli anni 2013-2015 il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 approvato provvisoriamente dall'Autorità; in particolare, il Comune, per

l'anno 2013, non ha disapplicato, anche mediante i dovuti conguagli, gli incrementi tariffari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 50/13 addebitati nelle fatture emesse nel gennaio del 2015 e, per gli anni 2014 e 2015, ha continuato ad applicare i predetti incrementi tariffari (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.h e 2.2.i allegati nonché allegati alla nota del 12 aprile 2019);

- iii. in violazione del punto 2 della deliberazione 310/2015/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha presentato all'Autorità, entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 310/2015/R/idr, l'istanza di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l'approvazione delle medesime (punto 2.2. della *check list*)
 - iv. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, il Comune, come dallo stesso dichiarato, in assenza della necessaria predisposizione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito, avrebbe continuato ad applicare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli incrementi tariffari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 50/13 in luogo – in mancanza del PEF – delle tariffe approvate per il 2012 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 64/06; inoltre, il Comune non avrebbe applicato correttamente alle utenze non domestiche, per gli anni 2016 e 2017, la quota fissa così come determinata con la deliberazione del Consiglio Comunale 50/13; in particolare, il Comune avrebbe addebitato nelle fatture di saldo l'importo della quota fissa nel valore corrispondente al consumo annuo complessivo, senza restituire l'importo della quota fissa già addebitato nelle fatture in acconto (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.h, 2.2.i e 2.2.l allegati nonché allegati alla nota del 12 aprile 2019);
 - v. in violazione del punto 1 della deliberazione 738/2017/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, nelle fatture emesse nel 2018 e quindi successivamente alla data di pubblicazione di tale deliberazione, non ha applicato per gli anni 2016-2018 il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 approvato provvisoriamente dall'Autorità; in particolare, il Comune, per gli anni 2016 e 2017, non ha disapplicato, anche mediante i dovuti conguagli, gli incrementi tariffari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 50/13 addebitati nelle fatture emesse prima della pubblicazione della deliberazione 738/2017/R/idr e, per l'anno 2018, ha continuato ad applicare i predetti incrementi tariffari (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.h, 2.2.i e 2.2.l allegati nonché allegati alla nota del 12 aprile 2019);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alla mancata applicazione del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 per gli anni 2013-2015 e 2016-2018, determinato dall'Autorità, rispettivamente, con le deliberazioni 310/2015/R/idr e 738/2017/R/idr nonché all'errata applicazione, per gli anni 2016 e 2017, della quota fissa alle utenze non domestiche siano cessate, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti del Comune.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Vibo Valentia per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Vibo Valentia (C.F. 00302030796) mediante PEC agli indirizzi protocollocomunevibo@pec.it e tributi@comunevibovalentia.postecert.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 24 settembre 2019

Il Direttore
avv. Michele Passaro